

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEI TIROCINI "OBIETTIVO INCLUSIONE" DELLE  
PERSONE CON DISABILITÀ**

Rep. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Nell'anno duemilasedici, mese di \_\_\_\_\_, giorno \_\_\_\_\_, in Potenza,  
presso la sede della Regione Basilicata,

tra

**REGIONE BASILICATA,**

CF 80002950766, rappresentata dal Dirigente pro tempore nella persona dell'Ing. Giuseppe  
Eligiato e domiciliato/a ai fini del presente atto presso la Regione Basilicata, Dipartimento  
Programmazione e Finanze, Via Vincenzo Verrastro, n. 4, Potenza,

e

**PROVINCIA DI POTENZA**

C.F. \_\_\_\_\_, rappresenta da \_\_\_\_\_  
a ciò autorizzato/a con (specificare tipo provvedimento) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_ e domiciliato/a ai fini della presente convenzione presso la Provincia di  
\_\_\_\_\_

VISTA la Legge n. 381/91 "Disciplina delle cooperative sociali" e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 68 del 12/03/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e le successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATE:

- la L. R. n. 40/1995, e le successive LL.RR. nn. 64/'95, 18/'97 e 40/'99, finalizzate all'individuazione  
del "comprensorio" interessato dalle estrazioni petrolifere, quale territorio di 30 comuni,  
all'interno del quale operare azioni tese allo sviluppo economico ed all'incremento industriale;

2

- la D.G.R. n. 838/2003 con la quale, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 30/97 ed in ossequio al D. lvo. n. 625/96 - come modificato dalla L. n. 140/99 -, è stato adottato l'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente sul *Programma Operativo "Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra"*;

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003, con la quale è stato definitivamente approvato lo schema di Accordo di Programma con l'allegato documento dal titolo <<*Programma Operativo "Val d'Agri - Melandro - Sauro - Camastra". Per uno sviluppo territoriale di qualità*>>;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2009, n. 2198, con la quale si è proceduto a modificare la Tabella "A" della L. R. n. 40/95 e ss. mm. ii. con l'inserimento dei Comuni di Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano, individuando così il territorio di competenza del Programma Operativo in 35 comuni;

VISTA la D.G.R. n. 428/2012 con la quale è stato approvato lo schema definitivo del già citato <<*Accordo di Programma di adesione delle Province di Potenza e di Matera all' Accordo di Programma Operativo "Val d'Agri - Melandro - Sauro - Camastra"*>>;

VISTA la D.G.R. n. 155 del 19.02.2007, con la quale si è proceduto all'approvazione ed adozione del Marchio del Programma Operativo "Val d'Agri - Melandro - Sauro - Camastra" e del regolamento sull'uso dello stesso;

VISTA la Legge Regionale dell'11/12/2003 n. 33 "Riordino del sistema formativo integrato" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. n. 4 del 14/02/2007 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2310 del 29/12/2009 di approvazione del "Progetto Match. Servizi di inclusione sociale e lavorativa di persone in situazione di svantaggio";

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del "Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

VISTO il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP016 approvato con Decisione della Commissione europea n C(2014) 9882 final del 17 dicembre 2014;

f

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 20 gennaio 2015 che prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2014) 9882 di adozione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, così come proposto alla CE con la D.G.R. n. 926/2014 e modificato dall'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020, su mandato della Giunta, nel corso della procedura di adozione di cui all'art. 29 del Reg. UE 1304/2013;

VISTA la D.G.R. n. 1625/2011 "Repertorio dei Profili Professionali della Regione Basilicata";

VISTA la D.G.R. n. 625/2012 "Repertorio Regionale delle Attestazioni – standard minimi";

VISTA la D.G.R. n. 167 del 14/02/2013 "Repertorio Regionale delle Qualificazioni";

VISTA la D.G.R. n. 116 del 30 gennaio 2014 "Disciplinare in materia di tirocini extracurricolari";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 638 del 10/06/2014 di approvazione dello scorrimento delle graduatorie del "Progetto Match. Servizi di inclusione sociale e lavorativa di persone in situazione di svantaggio" di cui alla D.G.R. n. 2310/2009;

VISTA la D.G.R. 787 del 16/06/2015, relativa all'approvazione del "Manuale delle Procedure Operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)" per l'attuazione del Programma Operativo Val d'Agri e integrazione e aggiornamento del Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013;

VISTO il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23/12/2015 "D. Lgs. n. 150/2015 recante "disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" – prime indicazioni";

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 20 marzo 2015 "Promozione e sviluppo della Cooperazione";

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2015, n. 30 "Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva";

VISTO il comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 55 che stabilisce che "Nelle more del completamento delle procedure di avvio dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30, ed al fine di garantire la continuità amministrativa, le Province, anche per il tramite delle Agenzie provinciali per la formazione professionale, l'orientamento e l'impiego, costituite ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 3, completano le attività già assegnate dalla Regione ed eseguono le ulteriori azioni che la Regione assegna loro, nei limiti di quanto previsto dall'art. 29 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30";

VISTA la D.G.R. n. 557 del 24/05/2016 "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale". Approvazione principi applicativi in attuazione delle Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione approvate il 22 gennaio 2015 dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni".

VISTA la Legge Regionale 9 febbraio 2016, n. 3 "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la Legge Regionale 9 febbraio 2016, n. 4, "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2016-2018";

VISTA la Legge Regionale 4 marzo 2016, n. 5 "Collegato alla legge di Stabilità Regionale 2016";

VISTA la D.G.R. n. 111 del 10/02/16 di "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016 e Bilancio Pluriennale 2016-2018";

VISTA la Legge Regionale del 6 settembre 2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

#### **ART. 1 - Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto:

- a. la regolazione dei rapporti tra la Regione Basilicata e la Provincia di Potenza, identificate in epigrafe, per l'attuazione di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro dei disabili (di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 68/99), previsti dal progetto regionale "Obiettivo Inclusione" di cui alla DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- b. le modalità di realizzazione delle attività;
- c. le modalità della gestione amministrativa e della rendicontazione.

#### **ART. 2 – Descrizione delle attività e delle modalità di realizzazione**

1. La Regione Basilicata si avvarrà della Provincia di Potenza per l'attivazione dei tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro dei beneficiari disabili di cui al precedente articolo 1, ai sensi della D.G.R. n. 557 del 24 maggio 2016 "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale" e del "Disciplinare in materia di tirocini extracurricolari" approvato con la DGR n. 116 del 30 gennaio 2014.
2. La Provincia di Potenza provvederà ad individuare il Soggetto Promotore tra i soggetti previsti all'art. 3 della "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" approvata con la D.G.R. n. 557 del 24 maggio 2016.
3. Il numero dei tirocini da attivare è al momento quantificato in n. 80 utenti disabili.



4. La Provincia di Potenza entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, provvederà a trasmettere per la sua approvazione il progetto esecutivo legato all'attuazione della proposta progettuale approvata con la D.G.R. n. .... del ....., alla Struttura regionale competente per l'attuazione, nel quale dovranno essere specificati:
- A. la tempistica e le fasi dell'attuazione;
  - B. le modalità di selezione utilizzate per l'individuazione dei soggetti destinatari e dei soggetti ospitanti, nel rispetto di quanto previsto e stabilito dalla D.G.R. n. 116 del 30 gennaio 2014 e dalla D.G.R. n. 557 del 24 maggio 2016 "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale";
  - C. l'elenco dei soggetti ospitanti eventualmente già individuati;
  - D. la descrizione delle azioni di monitoraggio e controllo per la verifica della corretta esecuzione dei tirocini attivati.
5. Le attività oggetto della presente convenzione saranno comunque avviate entro il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e saranno concluse e rendicontate entro e non oltre il \_\_\_\_\_, salvo proroghe disposte dalla Regione Basilicata.

### ART. 3 - Programma degli interventi

1. Sono destinatari della presente azione i soggetti selezionati tramite Avviso Pubblico e utilmente inseriti nell'elenco degli aventi diritto redatto dall'Amministrazione provinciale in attuazione del progetto "Obiettivo Inclusione" approvato con DGR n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_.
2. I tirocini avranno una durata di 12 (dodici) mesi dall'attivazione, eventualmente prorogabili con provvedimento della Regione Basilicata, nel limite della durata massima stabilita dall'art. 2 della D.G.R. n. 557 del 24/05/2016 "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione ed al recepimento dell'accordo del 22 gennaio 2015 tra Governo e Regioni".
3. Il Soggetto promotore si attiverà per selezionare un numero di soggetti ospitanti idoneo a garantire l'attivazione dei tirocini ai destinatari inseriti nell'elenco di cui al comma 1, pari al numero ivi individuato, nel rispetto di quanto previsto e stabilito dalla D.G.R. n. 116/2014 "Disciplinare in materia di tirocini extracurricolari".
4. I tirocini potranno essere attivati presso i soggetti ospitanti individuati dall'art. 5, comma 1, del "Disciplinare in materia di tirocini extracurricolari" approvato con DGR n. 116 del 30 gennaio 2014 e nello specifico:

- a. Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001;
  - b. Enti Pubblici Economici;
  - c. Società in house delle Pubbliche Amministrazioni;
  - d. Imprese;
  - e. Soggetti che esercitano le professioni intellettuali;
  - f. Fondazioni e associazioni;
  - g. Cooperative sociali di tipo B o a scopo plurimo e loro consorzi, ovvero imprese sociali costituite ai sensi del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
5. La Regione Basilicata si riserva la facoltà di estendere ad altri soggetti pubblici e privati la possibilità di ospitare tirocini di inclusione a valere sulla presente proposta progettuale.
  6. I tirocini potranno essere attivati a favore delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati.
  7. Alla convenzione dovrà essere allegato un "Progetto Personalizzato" per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello - Allegato B - approvato dalla Regione con la D.G.R. n. 557 del 24 maggio 2016 "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale" e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti: tirocinante, soggetto ospitante, soggetto promotore, eventuale tutor, servizio sociale e/o sanitario se diverso dal soggetto promotore o ospitante.

#### **ART. 4 – Obblighi del Beneficiario**

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione la Provincia accetta di realizzare le attività di cui all'art. 2 e si impegna a:
  - a) realizzare i tirocini finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro dei beneficiari secondo i tempi, le modalità ed i contenuti descritti nel progetto "Obiettivo Inclusione delle persone con disabilità" di cui alla DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e di quanto stabilito agli articoli 2 e 3 della presente convenzione;
  - b) trasmettere il progetto esecutivo nei termini stabiliti all'art. 2, comma 4 della presente convenzione;
  - c) trasmettere, appena concluse le procedure di selezione, l'elenco dei soggetti ospitanti in numero pari a garantire l'attivazione dei tirocini per tutti i destinatari inseriti nell'elenco dei beneficiari selezionati tramite Avviso Pubblico;

*fr*

- d) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di tirocini, nonché le direttive emanate dal competente Dipartimento regionale;
- e) liquidare le indennità di tirocinio ai destinatari con cadenza mensile posticipata, previa verifica della frequenza di almeno il 70% delle ore mensili previste, salvo diverse disposizioni emanate dalla Regione Basilicata;
- f) predisporre e redigere i registri obbligatori;
- g) assicurare che il personale impegnato nello svolgimento delle attività progettuali sia in possesso delle competenze e della necessaria professionalità;
- h) stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipula delle medesime;
- i) assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nelle attività di selezione dei soggetti ospitanti;
- j) consegnare agli interessati gli attestati di frequenza del tirocinio producendo all'ufficio competente documentazione idonea ad attestarne l'avvenuta consegna;
- k) supportare l'Amministrazione regionale, qualora la stessa ne faccia richiesta, nell'individuazione di un percorso di inserimento sociale e lavorativo alternativo per i destinatari per i quali non è stato possibile, per cause a loro non imputabili, avviare il tirocinio presso soggetti pubblici e privati;
- l) predisporre tutta la documentazione necessaria alla verifiche e ai controlli effettuati dai competenti uffici;
- m) esibire in originale la documentazione delle spese sostenute che devono corrispondere ai pagamenti effettuati, giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria;
- n) accettare il controllo dell'Amministrazione regionale relativamente ai servizi oggetto della presente convenzione da parte di funzionari regionali appositamente autorizzati ed assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche e delle visite ispettive con la presenza del personale interessato e fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione regionale;
- o) redigere il rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto secondo le modalità fissate dalla vigente normativa, e consegnare il rendiconto finale all'Ufficio competente entro il termine perentorio del \_\_\_\_\_;

*fr*

- p) fornire il rapporto di valutazione finale degli esiti dell'intervento;
- q) inserire su richiesta dell'Amministrazione, ai fini della rendicontazione, i dati e le informazioni nel sistema informativo regionale SIRFO secondo le modalità, i tempi e le procedure stabilite dall'Amministrazione regionale.

#### **ART. 5 – Compiti e impegni della Regione Basilicata**

1. La Regione Basilicata si impegna a trasferire le risorse economiche secondo la modalità e la tempistica individuate al successivo art. 8, previa approvazione del progetto esecutivo.

#### **ART. 6 - Verifiche ispettive**

1. La Regione può effettuare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, verifiche ispettive volte a controllare la corretta realizzazione delle attività, nonché l'assolvimento di tutti gli adempimenti correlati ad aspetti amministrativi, contabili e gestionali e la tenuta dei registri obbligatori.
2. Il soggetto attuatore è tenuto ad esibire, a semplice richiesta della Regione, documenti concernenti le attività.
3. Il soggetto attuatore deve assicurare la massima collaborazione al personale interessato nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività progettuali.

#### **ART. 7 - Risorse finanziarie**

1. Gli interventi programmati nell'ambito dei tirocini finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro di beneficiari disabili del progetto "Obiettivo Inclusione" di cui alla DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono finanziati con risorse del Programma Operativo "Val d'Agri", capitolo U19460 – Miss. 14 – Prog. 1 - del corrente bilancio regionale.

#### **ART. 8 - Aspetti amministrativo-finanziari**

1. Per l'elevato grado e la particolare natura di disagio dei soggetti destinatari, ai tirocinanti spetta una indennità mensile pari ad € 500,00 lordi a fronte di una partecipazione minima al percorso

del 70% su base mensile, ai sensi della "Disciplina in materia i tirocini" di cui alla DGR n. 557/2016.

2. Ai soggetti promotori è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato, applicata nell'ambito del PON YEY ai sensi dell'Art. 67, comma 5, lett.c, del Reg. CE 1303/2013, pari a 500,00 € (il 50% da erogare a metà percorso e il 50% a completamento del periodo di tirocinio) per ciascun tirocinante che abbia frequentato almeno il 70% del periodo di tirocinio.
3. In caso di proroga del periodo di tirocinio al soggetto promotore non spetta nessun altro introito rispetto alla remunerazione di cui al comma precedente.
4. La Regione, per la realizzazione degli interventi previsti, si impegna a trasferire alla Provincia di Potenza le risorse attribuite secondo le seguenti modalità:

a) relativamente alle somme necessarie al pagamento delle indennità mensili ai tirocinanti, al fine di assicurare la necessaria disponibilità di cassa:

- il 50% all'approvazione del progetto esecutivo presentato dalla Provincia di Potenza;
- il 30% all'avvio di almeno l'80% del numero di tirocini da attivare, di cui all'art. 2, comma 3 della presente convenzione;
- il restante 30%, per la conclusione delle attività, dietro richiesta del soggetto attuatore

b) relativamente alla somma spettante al soggetto promotore per ciascun tirocinio attivato:

- il 50% a metà percorso del periodo di tirocinio;
- il restante 50% alla conclusione del periodo di tirocinio stabilito all'art. 3, comma 2 della presente convenzione, previa verifica del numero di tirocinanti che hanno espletato almeno il 70% del periodo di tirocinio previsto.

5. Nel caso in cui la Provincia non sia riuscita a selezionare un numero di soggetti ospitanti idoneo a garantire l'attivazione dei tirocini per tutti i destinatari individuati, per consentire lo sblocco dei trasferimenti di cui al comma precedente, dovrà presentare un'integrazione al progetto esecutivo nel quale proporre all'Amministrazione regionale le modalità alternative di presa in carico dei destinatari non avviati per mancanza di soggetti ospitanti.
6. Per le azioni formative, il parametro €/h utilizzato è pari a € 20,61, come determinato da D.G.R. n. 297 del 29 aprile 2011 con la quale la Regione Basilicata ha previsto l'adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall'art. 11, punto 3 (b) del regolamento (CE) 1081/2006 relativamente agli interventi di cui all'atto di indirizzo in materia di politiche attive di intervento contro la crisi.

#### **ART. 9 - Clausola di esonero di responsabilità**

2. La Provincia è l'unico soggetto responsabile per tutto quanto concerne la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, ed è altresì unico responsabile in sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi.
3. La Provincia solleva l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione della convenzione nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dell'Amministrazione.
4. La responsabilità, relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra la Provincia e terzi, fa capo in modo esclusivo alla Provincia, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.
5. La Provincia è, in ogni altro caso e comunque, tenuta a risarcire l'Amministrazione dai danni causati da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione.

#### **ART. 10 - Risoluzione della convenzione**

1. Qualora vengano accertati aspetti di difformità nello sviluppo dell'intervento, ivi compreso l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 4 della presente convenzione, l'Amministrazione prescrive alla Provincia di ripristinare il corretto sviluppo del progetto e/o a sanare le difformità, fissandone i termini. In caso di ritardo o mancato rispetto delle prescrizioni, l'Amministrazione provvede alla revoca dell'affidamento e al conseguente recupero delle somme già erogate.

#### **ART. 11 - Rinvio**

1. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, alla normativa in regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

#### **ART. 12 - Validità ed efficacia della convenzione**

1. La presente convenzione ha validità ed è efficace dalla data di sottoscrizione e fino alla notifica del provvedimento amministrativo di approvazione del rendiconto finale dell'attività progettuale.



2. A seguito dell'effettivo avvio delle attività dell'Agenzia regionale in materia di lavoro e transizioni nella vita attiva – LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata), istituita con L. R. 13 maggio 2016, n. 9, la presente convenzione può cessare la sua efficacia.
3. Nel caso previsto, Regione e Provincia disciplinano mediante intesa le conseguenze, fermo restando che:
- l'Agenzia Regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui alla L. R. 13 maggio 2016, n. 9, subentra nella realizzazione delle attività della presente convenzione;
  - la Provincia restituisce le eventuali somme erogate sotto forma di anticipazione dalla Regione Basilicata, per i servizi e le attività non ancora espletate.

#### **ART. 13 - Esenzione da imposte e tasse**

1. La presente convenzione è esente da qualsiasi imposta o tassa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 845/78, fatto salvo il tributo speciale dovuto per la registrazione, ove richiesta.

#### **ART. 14 - Tutela della riservatezza**

Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Regione, nel rispetto del D. L.vo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Potenza,

Per la Regione Basilicata

Il Dirigente dell'Ufficio Progetti Speciali "Val  
d'Agri – Senisese"

Ing. Giuseppe Eligiato

---

Per la Provincia di Potenza

Il Dirigente dell'Ufficio Politiche del Lavoro  
Dott.ssa Maria Luigia Pace

---

